

Bruxelles, 27 novembre 2020 (OR. en)

12010/20

Fascicolo interistituzionale: 2020/0187 (NLE)

UD 300 COMER 143 KS 4 MED 67 WTO 268

### ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome

dell'Unione europea, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di

associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\*, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo III relativo alla definizione della

nozione di "prodotti originari"

12010/20 DT/lmm

ECOMP.2.B

<sup>\*</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

# DECISIONE (UE) .../... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito
dall'accordo di stabilizzazione e di associazione
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte,
e il Kosovo\*, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo
il suo protocollo III relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

12010/20 DT/lmm

ECOMP.2.B

1

<sup>\*</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

## considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2016/342 del Consiglio<sup>1</sup> l'Unione ha concluso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo<sup>\*</sup>, dall'altra ("accordo"), entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (2) L'accordo comprende il protocollo III relativo la nozione di "prodotti originari" ("protocollo III"). A norma dell'articolo 4 del protocollo III, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 126 dell'accordo ("Consiglio di stabilizzazione e di associazione") può decidere di modificare le disposizioni del protocollo III.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di stabilizzazione e di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo III ("decisione").
- È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.

12010/20

ECOMP.2.B DT/lmm 2

Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\*, dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).

<sup>\*</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio¹ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo III, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- Oiscussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e il Kosovo\* hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione ("norme transitorie"). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

12010/20 DT/lmm 3

ECOMP.2.B

Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

<sup>\*</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

12010/20 DT/lmm 4

ECOMP.2.B

#### Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\*, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo III, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione<sup>1</sup>.

## Articolo 2

La presente decisione decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio Il presidente

12010/20 DT/lmm 5 ECOMP.2.B

<sup>\*</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>1</sup> Cfr. documento ST 11096/20 su http://register.consilium.europa.eu.